

Bergamo, 21 aprile 2026

Gent.mi
Lavoratori
Collaboratori
Clienti
Fornitori
Sindacati
Consulenti

Oggetto: WHISTLEBLOWING - circolare nuovi protocolli 2026

Gentilissimi,

come certamente noto, la direttiva Ue sul *whistleblowing* (2019/1937) ha richiesto ai Paesi membri dell'UE l'implementazione dei requisiti per la protezione dei soggetti segnalanti. L'Italia ha recepito la suddetta direttiva con il decreto legislativo n. 24/2023, il quale raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato.

La normativa in parola è stata inoltre da tempo inserita all'interno del D.lgs. 231/2001, il quale afferma che i Modelli di organizzazione e controllo devono prevedere *“uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite”*.

Inoltre, Fidelitas è certificata ai sensi della UNI ISO 37001:2016, SA8000 e PdR 125:2022 che richiedono strumenti di comunicazione sulle situazioni anomale relative a: corruzione, responsabilità sociale e parità di genere.

Alla luce di quanto sopra, con la presente Vi informiamo che la Società ha provveduto all'aggiornamento dei protocolli già vigenti, adeguandoli alle suddette disposizioni normative. Di seguito si riporta una breve sintesi dei contenuti:

Cosa può essere oggetto delle segnalazioni:

1. illeciti amministrativi;
2. illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 ovvero violazioni al Modello Organizzativo;
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (appalti pubblici; servizi, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori ecc.);
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (es. frodi e attività illegali);
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (es. frodi del bilancio dell'UE e attività corruttive);
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4);
7. atti non conformi alla Parità di genere ai sensi della P.d.R. 125-2022;
8. atti contrari alla Certificazione sull'anti corruzione ai sensi della UNI-ISO 37001:2016.

Canali di segnalazione:



FIDELITAS S.p.A. Via A. Depretis, 3 - 24124 Bergamo
Cap. Soc. € 6.240.000,00 I.V. - C.F. e P. IVA 02084640164 - C.C.I.A.A. di Bergamo n. 02084640164
Soggetta a direzione e coordinamento della società FGH S.p.A. Art. 2497bis C.C.
www.fidelitas.net - Centralino 035 4533711



interno

Le Segnalazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

1) in forma scritta, utilizzando l'apposito modulo allegato alla procedura, da inserire in busta sigillata, apponendo la dicitura esterna "RISERVATA PERSONALE", da inviare tramite posta ordinaria posta ordinaria, inviandola all'indirizzo:

Fidelitas S.p.A.

Via Agostino Depretis n.3 – 24124 Bergamo

Alla c.a. Responsabile della Funzione Unica di Controllo e SA8000 - Dott. Walter Lavigna

2) in modalità orale, chiamando il seguente numero: + 39 3478280977, per parlare direttamente con il RWB) e/o lasciare un messaggio nella segreteria telefonica dedicata. È altresì possibile, su richiesta del segnalante, effettuare la segnalazione tramite incontro diretto con il RWB, fissato entro un termine ragionevole.

Il link di accesso alle segnalazioni sarà pertanto il seguente: <https://whistleblowing-gruppofgh.digimog.it/#/>

Con tempistiche di risoluzione definite (7 giorni per notifica della presa in carico della segnalazione e 3 mesi per riscontro sull'esito della segnalazione).

esterno (ANAC)

Il whistleblower ha il diritto di fare una segnalazione esterna qualora:

- i. non sia possibile o non sia obbligatoria l'attivazione del canale di segnalazione interna,
- ii. se ha già fatto una segnalazione interna ma questa non ha avuto seguito o potrebbe metterlo a rischio di ritorsioni,
- iii. se ha validi motivi per ritenere che la violazione costituisca un pericolo evidente o immediato per l'interesse pubblico.

divulgazione pubblica

Se il whistleblower ha utilizzato sia i canali interni che quelli esterni, ma non è stata intrapresa alcuna azione appropriata.

Tuttavia, il whistleblower deve avere validi motivi per ritenere che la violazione costituisca un pericolo evidente per l'interesse pubblico o che ci sia il rischio di ritorsioni.

La società garantisce:

- la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione;
- la riservatezza del contenuto della segnalazione e dei documenti allegati.

Distinti saluti.

Il Presidente

Giuseppe Gnuttà

